

29

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI PROPRIETA' INDUSTRIALE
ED INTELLETTUALE

Il giudice designato, dott.ssa Marina Meloni, ha emesso la seguente

ORDINANZA

Con ricorso ex art. 700 cpc depositato in cancelleria in data 5/4/2011, la ricorrente Reti Televisive Italiane spa in persona del legale rappresentante pro tempore, premesso:

- che era una società del gruppo Mediaset titolare in via esclusiva, dei diritti di trasmissione in diretta ed in differita in ambito nazionale, a pagamento, degli eventi calcistici disputati in casa ed in trasferta dalle squadre Inter, Milan, Juventus, Roma, Lazio, Napoli, Fiorentina, Palermo, Genoa, Bari, Bologna, Brescia, a seguito di acquisto dalla Lega Calcio dei diritti audiovisivi relativi al Campionato di calcio serie A per gli anni 2010-2011 e 2011-2012; che, più in particolare, era titolare per le suddette squadre dei diritti esclusivi di trasmissione degli eventi calcistici a pagamento in diretta ed in differita in ambito nazionale diffusi mediante *Piattaforma digitale terrestre* denominata *Mediaset Premium* e contraddistinti dal marchio Premium calcio;
- che era titolare dei diritti audiovisivi non esclusivi di ritrasmissione in simultanea in ambito nazionale mediante piattaforma IPTV per come trasmessi via Digitale terrestre e su Piattaforma Internet solo ed esclusivamente mediante siti internet di RTI cui sia consentito l'accesso agli abbonati alla piattaforma digitale Mediaset Premium www.video.mediaset.it e www.sportmediaset.it;
- che era inoltre titolare dei diritti esclusivi e non, di trasmissione sui canali televisivi free e pay e sui propri siti Internet in ambito nazionale ed in lingua italiana di tutte le gare disputate nell'ambito della Champion League ed Europa League per gli anni 2009-2010, 2010-2011 e 2011-2012;

- che il resistente Igor Seoane Minan era assegnatario del nome a dominio "Rojadirecta.es" (in seguito il Portale) rinomata piattaforma telematica che, attraverso il collegamento ad altri siti telematici, consentiva ad un numero illimitato di utenti la visione gratuita di contenuti audiovisivi di titolarità di terzi ivi compresa la ricorrente;
- che attraverso l'uso di appositi software forniti dal Portale nonché di un elenco di link a siti telematici che trasmettono le partite di calcio l'utente poteva accedere gratuitamente per via telematica ai contenuti calcistici di titolarità di RTI;



tutto ciò premesso chiedeva al giudice ex art. 700 cpc di ordinare al resistente l'immediata rimozione e la conseguente immediata disabilitazione all'accesso di tutti i contenuti-riproducenti in tutto o in parte e con qualsiasi modalità di trasmissione sequenze di immagini fisse o in movimento relative ai prodotti audiovisivi di titolarità di RTI nonché inibire ogni ulteriore trasmissione, anche futura, e/o messa a disposizione del pubblico di contenuti televisivi oggetto dei diritti audiovisivi licenziati ad RTI dalla Lega Calcio e da UEFA realizzata in qualunque modo ed in qualunque forma.

All'udienza di comparizione delle parti in data 1 giugno 2011 si costituiva il resistente con memoria difensiva nella quale contestava la fondatezza del ricorso proposto chiedendone il rigetto con ogni conseguenza.

All'esito della discussione del ricorso all'udienza del 13/7/2011 il giudice si riservava di decidere.

In ordine all'eccezione di carenza di legittimazione passiva del resistente occorre rilevare che non risulta affatto provata l'asserita gestione del sito Internet da parte della società Puerto 80 Projects SL alla quale il resistente Igor Seoane Minan avrebbe concesso in licenza i diritti di privativa relativi al nome a dominio "Rojadirecta.es". Infatti la documentazione allegata dal resistente (doc. n.r.2 e 3) riguarda casomai la disponibilità da parte della società Puerto 80 Projects SLU, della quale peraltro il resistente Minan è socio unico ed amministratore unico, dei nomi a

dominio rojadirecta.org e rojadirecta.com mentre nulla prova in ordine alla disponibilità in capo alla Puerto 80 Projects SL del nome a dominio "Rojadirecta.es" ed alla asserita gestione del relativo portale.

In ordine all'eccezione di carenza di legittimazione attiva di RTI non appare condivisibile la tesi prospettata da parte resistente in ordine alla legittimazione della sola Lega Calcio, quale titolare originario dei diritti e dante causa di tutti i soggetti legittimati all'utilizzo dei diritti audiovisivi sugli eventi calcistici nel mondo, sulle diverse piattaforme trasmissive esistenti (internet, satellitare, digitale terrestre, etc.) in ambiti territoriali differenti e/o con le differenti modalità di messa a disposizione agli utenti (gratuito, a pagamento, ad accesso condizionato, etc.). Infatti è vero che RTI non vanta il diritto in via esclusiva in ordine alla trasmissione a mezzo internet ed in modalità gratuita, al di fuori dei confini italiani, delle partite di calcio del campionato italiano di serie A per cui è causa, tuttavia la ricorrente agisce nel presente procedimento non certo per la tutela dei diritti audiovisivi di cui sono titolari la Lega Calcio e UEFA o altri licenziatari, ma per la tutela dei propri diritti di trasmissione oggetto delle licenze esclusive e non, acquistati dalla Lega Calcio e da Uefa in ordine alla cui violazione è l'unica legittimata ad agire. Pertanto l'eccezione proposta può essere accolta solo nel senso di escludere dall'ordine del giudice il riferimento ad ambiti territoriali diversi dall'Italia per i quali la ricorrente non vanta alcun diritto.

Passando all'esame del merito, in ordine all'esistenza del requisito del fumus boni iuris, risulta pacifico, sulla base della documentazione allegata da parte della ricorrente, in particolare dalle CT di parte depositate, che il Portale Rojadirecta trasmette gratuitamente, attraverso il collegamento ad altri siti telematici, i cui contenuti sono però trasmessi dallo stesso resistente nel proprio sito internet mantenendo l'indirizzo come risalente a Rojadirecta, attraverso meccanismi di collegamento tecnicamente definiti "embed", le partite di calcio del Campionato della serie A italiana relative alla stagione calcistica 2010-2011 da poco terminata, sia in modalità di diffusione live streaming (in tempo reale) che in modalità downloading (in differita). In particolare il Portale contiene un vero e proprio catalogo degli eventi

sportivi disputati ogni giorno ai quali si può accedere tramite un motore di ricerca da canali che trasmettono l'evento selezionato.

L'attività del Portale raggiungibile all'indirizzo www.rojadirecta.es consiste in un'attività di linking cioè nel fornire una serie di link attraverso cui l'utente può collegarsi con facilità ed immediatezza sia a siti telematici che trasmettono le partite di calcio del Campionato per cui è causa in modalità live-streaming, sia a siti telematici che si limitano ad offrire agli utenti il software necessario per poter visualizzare i contenuti audiovisivi in parola. E' vero che il resistente non è responsabile della violazione da parte di terzi dei diritti della ricorrente, qualora si limitasse a porre in essere una mera attività di linking che consenta l'apertura di siti internet gestiti da terzi, i quali essi solo rispondono dell'illiceità del loro contenuto. Tuttavia l'attività di linking posta in essere che, considerata in astratto, potrebbe anche ritenersi lecita, si inserisce funzionalmente nell'ambito di una più ampia attività agevolativa e partecipativa alla realizzazione degli illeciti compiuti a danno di RTI, per i quali non pare dubitabile la sussistenza da parte del resistente della consapevolezza dell'illiceità della condotta perpetrata all'evidente scopo di sfruttare commercialmente gli eventi trasmessi attraverso la vendita di spazi pubblicitari.

Il cosciente e consapevole compimento da parte del resistente di atti di agevolazione della condotta illecita perpetrata da parte dei terzi risulta provata dalla ritrasmissione sul portale rojadirecta di flussi audiovisivi diffusi da RTI sul proprio portale digitale a pagamento Mediaset Premium, come comprovato dalle immagini stampate delle schermate del sito, contenute nelle relazioni tecniche di parte ricorrente, nelle quali compare al lato della pagina stampata del sito il marchio Premium Calcio di titolarità della ricorrente.

L'attività agevolativa consiste oltre alla fornitura dell'elenco dei siti e delle partite da essi diffuse mediante un'attività di indicizzazione, nella possibilità di provvedere alla sincronizzazione delle immagini con un commento in lingua italiana e quindi nella fornitura di istruzioni tecniche per la sincronizzazione tra audio e video e fornitura di

istruzioni tecniche per procurarsi con facilità ed immediatezza il software necessario alla visione e per la sua installazione.

Inoltre, contestualmente alla diffusione delle immagini afferenti i prodotti audiovisivi, e quindi alla violazione dei diritti di trasmissione acquistati dalla ricorrente su licenza della Lega Calcio, sussiste altresì la violazione dei diritti di privativa sui marchi di RTI in quanto nei flussi audiovisivi trasmessi dal Portale Rojadirecta compare il marchio Premium Calcio, di esclusiva titolarità di RTI. nelle sue diverse estensioni, come risulta documentato nella relazione tecnica di parte alle pagine stampate che riproducono le schermate del sito, violando altresì il diritto di autore sulle riprese che RTI vanta ex legge 633/1941, connesso alla sua qualità di produttore dell'opera audiovisiva consistente nel film delle singole partite di calcio disputate (art. 78 ter l. 633/1941) nonché alla qualità di produttore di fonogrammi (art. 72 L.A.) nonché all'emissione radiofonica e televisiva (art. 79 l. 633/1941) in quanto soggetto che esercita l'attività di emissione televisiva con ampia libertà di autodeterminazione editoriale ed imprenditoriale.

Non rileva in questa sede, stante la situazione del tutto differente, il disposto dell'art.17 D.Lgs 70/2003 direttiva sul commercio elettronico ("il prestatore non è assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza") sia in quanto il Minan è soggetto che utilizza i servizi di cui agli artt. 14,15 e 16, dunque il destinatario e non già il prestatore, sia in quanto non si tratta di pretendere un'attività preventiva di controllo e di accertamento della liceità del contenuto caricato da terzi sui siti collegati attraverso l'attività di linking, ma di rimuovere la consapevole attività agevolativa posta in essere dal resistente nella condotta illecita, come sopra evidenziata, di diffusione di materiale protetto da diritto d'autore e con violazione di diritti di privativa altrui, costituente altresì ipotesi di concorrenza sleale ex art. 2598 nr. 3 cc.

Quanto poi alla asserita mancanza di prova da parte della ricorrente in ordine all'illecito compiuto osserva il giudice designato che in questa sede sommaria appare ammissibile e sufficiente la produzione delle consulenze tecniche di parte versate in

atti da ambo le parti (doc. 13 e 29 di parte ricorrente e doc. 10 di parte resistente)) dalle quali risulta, al di là delle specifiche modalità tecniche, la sussistenza dei fatti di causa e cioè la trasmissione sul Portale Rojadirecta dei flussi audiovisivi diffusi da RTI sul proprio portale digitale a pagamento Mediaset Premium relativi agli eventi calcistici della stagione 2010-2011 quantomeno a far data dal 26 febbraio 2011.

In ordine al presupposto del periculum in mora appare evidente l'irreparabilità del danno, in considerazione dell'enorme diffusione del sito e del vasto numero di visitatori, consistente nel rischio concreto da parte della ricorrente di perdere in modo permanente ed irreversibile consistenti quote di mercato nonché il danno all'immagine commerciale e lo sviamento di clientela, in quanto gli utenti a pagamenti abbonati a Mediaset Premium che trovano gratuitamente sul Portale Rojadirecta gli eventi calcistici del Campionato di serie A sono indotti a disdire l'abbonamento con rilevanti ed ingenti perdite economiche di RTI, anche con riferimento ai potenziali inserzionisti pubblicitari.

Sussiste altresì il pericolo di reiterazione e ripetizione del comportamento illecito lamentato, in relazione alla violazione dei diritti di trasmissione oggetto della Licenza, ai diritti autoriali connessi ed all'illecito concorrenziale, in riferimento alla stagione calcistica 2011-2012 e l'interesse del ricorrente ad ottenere un provvedimento con funzione preventiva e con effetti per il futuro volto ad impedire il compimento o la permanenza di fatti antiggiuridici non eliminabili a posteriori (cfr ord. 3/6/2006 Tribunale di Milano; sent. 3639 Tribunale di Milano 20/3/2010).

Infatti appare evidente che nelle more del giudizio ordinario la condotta agevolativa illecita del resistente che ha violato i diritti di esclusiva della ricorrente verrebbe reiterata infinite volte con grave pregiudizio e tale considerazione induce altresì a ritenere del tutto ammissibile il ricorso alla tutela d'urgenza nei termini proposti anche per la stagione calcistica 2011-2012.

Per quanto riguarda la richiesta pubblicazione del provvedimento ritiene il giudice designato l'opportunità di differire l'emissione dell'ordine alla futura eventuale fase di merito, stante anche il carattere preventivo dell'ordine rispetto all'illecito inibito.

Il provvedimento richiesto non può essere accolto in riferimento ai diritti audiovisivi licenziati ad RTI da UEFA in quanto non risulta provata come già avvenuta alcuna violazione dei medesimi, così come dichiarato dalla stessa ricorrente a pag. 16 del ricorso introduttivo.

In considerazione della peculiarità della vicenda fattuale e processuale, della natura e delle implicazioni delle questioni trattate, della novità della materia appare equo compensare le spese del presente giudizio cautelare.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso proposto da Reti Televisive Italiane spa nei confronti di Igor Seoane Minan:

Accertata l'illiceità della condotta del resistente inibisce a Igor Seoane Minan ogni ulteriore violazione dei diritti di privativa sui marchi di Mediaset effettuata a mezzo trasmissione e/o messa a disposizione del pubblico, in ambito nazionale, sul sito www.rojadirecta.es nelle varie modalità tecniche (streaming, downloading o embedding) di flussi audiovisivi provenienti da Mediaset aventi ad oggetto sequenze di immagini afferenti i prodotti audiovisivi per cui è causa (partite di calcio relative al campionato di serie A italiano) e contenuti audiovisivi oggetto di diritti in esclusiva della ricorrente ad essa licenziati dalla Lega Calcio con i contratti di licenza depositati in atti. Fissa la somma € 1000,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione a decorrere dalla notifica in forma esecutiva della presente ordinanza e per ogni minuto di diffusione in violazione del presente provvedimento; compensa tra le parti le spese del presente procedimento cautelare.

Così deciso in Roma il 17/8/2011

Il Giudice d.
M. Meloni



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione 9 Civile

Depositata in Cancelleria

OGGI 19/08/2011 - Fatto pervenire
alle parti
costituite

COLLABORATORE DI CANCELLERIA
M. BOVESSANI

Segue RETRO 7